

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, PERUGINI, COVELLO, DONATO,
SALERNO, D'AMELIO e AZZARÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1987

Interventi urgenti per la regione Calabria

ONOREVOLI SENATORI. - L'estrema gravità della situazione economico-sociale della Calabria ha da parecchi anni determinato indagini, studi, analisi e proposte in sede parlamentare e politica ed una estesa presa di coscienza, che ebbe a maturare, nella scorsa legislatura, un articolato complesso, tale da venire incontro in termini produttivi e non assistenziali alla molteplicità delle esigenze ripetutamente radiografate.

Ma l'anticipata fine della nona legislatura ha reso impossibile che il disegno di legge per la Calabria entrasse nel diritto positivo, così aggravando la situazione della Regione, tanto che il Governo del senatore Fanfani fu costretto, anche sulla base di motivate richieste reiterate dalla Giunta regionale calabre-

se, ad approvare un decreto-legge per alcuni interventi veramente indilazionabili ed urgenti.

La conversione dell'ultimo decreto-legge e la molteplicità delle esigenze insoddisfatte, in una situazione anche istituzionale assai deteriorata, hanno perciò consigliato la ripresentazione di un disegno di legge, che, muovendo dal testo licenziato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, contiene un articolato aggiornato rivolto a rimuovere dalle radici alcune tra le piaghe più cocenti della vita calabrese.

Questo disegno di legge, pur nella varietà della propria normazione, muove dalla premessa di un piano d'interventi per la tutela idrogeologica e per la valorizzazione forestale,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per accompagnarsi al disegno di strutture nuove e puntuali e per conseguire la modifica della situazione economica regionale nei più diversi settori produttivi, ed indica una articolata serie di interventi nei più svariati comparti, facendo della Regione e degli enti locali tradizionali il momento, istituzionalmente

qualificato, per l'assunzione di iniziative serie e seriamente puntuali con le necessità della comunità calabrese.

Sono queste, onorevoli senatori, le ragioni che hanno determinato la presentazione del seguente disegno di legge che si raccomanda all'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

INTERVENTI IDROGEOLOGICI, FORESTALI
ED INFRASTRUTTURALI

Art. 1.

*(Piano organico di tutela idrogeologica
e di valorizzazione forestale)*

1. La regione Calabria è autorizzata a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a realizzare un piano generale tecnico, economico e finanziario di interventi, coordinato con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, da attuare con programmi annuali esecutivi nel periodo di sette anni a decorrere dal 1988, e finalizzato allo sviluppo economico ed alla valorizzazione delle risorse naturali, con particolare riguardo alle zone interne, mediante l'esecuzione di opere al fine di completare:

a) l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici e la loro manutenzione soprattutto in funzione della destinazione e dell'uso del territorio;

b) il consolidamento e il trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico e l'adeguamento antisismico di quelli individuati totalmente o parzialmente ad alto rischio;

c) l'assetto forestale, gli impianti vivaistici, l'ammodernamento delle dotazioni strutturali e di prima utilizzazione del legname da opera, nonché l'arricchimento faunistico dei parchi naturali appartenenti allo Stato e alla Regione, e le opere civili complementari;

d) l'incremento della produttività dei terreni pubblici o privati mediante la conversione boschiva con particolare riferimento a quella produttiva, il miglioramento e la trasformatio-

ne agro-silvo-zootecnica, la tutela e il risanamento dell'ambiente, la prevenzione e la lotta contro gli incendi e la valorizzazione turistica.

2. Il piano generale ed i programmi annuali esecutivi individueranno, tenuto conto degli strumenti urbanistici approvati ed in armonia con il piano paesistico di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le destinazioni provvisorie e definitive del territorio di ciascun bacino idrografico, ne rileveranno le caratteristiche geopedologiche ed i rischi di frane, le risorse idriche utilizzate e le relative modalità d'uso, il completamento delle opere di difesa già eseguite, e indicheranno le opere integrative da compiersi ai fini della difesa idrogeologica, della correzione dei corsi di acqua e della difesa dei terreni contermini, del consolidamento e dell'eventuale trasferimento di zone abitate, nonché degli interventi forestali e agro-pastorali necessari a migliorare la produttività delle coperture vegetali e delle relative utilizzazioni. Per quanto riguarda le opere di cui alla lettera *b*) del comma 1, i piani dovranno contenere mappe di vulnerabilità del patrimonio edilizio dei comuni interessati, accompagnate da programmi di adeguamento antisismico degli edifici pubblici.

3. Il piano generale ed i programmi annuali esecutivi sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che, a tal fine, si avvale del Dipartimento per il Mezzogiorno. Il primo programma annuale sarà presentato entro sessanta giorni dalla data di approvazione del piano generale ed i successivi entro il termine previsto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge finanziaria e del bilancio.

4. Per la redazione del piano generale tecnico-economico e finanziario e dei programmi annuali di attuazione, nonché dei piani di bacino e dei progetti esecutivi, la Regione può avvalersi del Corpo forestale dello Stato, dei consorzi e degli enti pubblici, degli istituti universitari della Calabria, di società a partecipazione statale specializzate in materia aventi sede in Calabria, oltre che degli uffici regionali e di liberi professionisti locali.

5. In caso di mancato adempimento da parte della Regione nella predisposizione del piano

generale o dei programmi annuali entro i termini indicati al comma 3, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuto a provvedervi.

6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono aggiuntivi rispetto a quelli disposti da ogni altra legge in materia di difesa del suolo, nonchè da quelle di finanziamento del piano agricolo nazionale.

Art. 2.

(Organismo di coordinamento e di gestione)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), e, in particolare, ai fini della integrazione tra produzione forestale e sua utilizzazione industriale, la Regione redige, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano economico-forestale dei territori a vocazione boschiva.

2. Le spese per la redazione del piano economico sono a carico dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

3. La Regione, con propria legge, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture istituzionali in cui incardinare il coordinamento generale degli interventi forestali, la gestione e la valorizzazione anche economica e produttiva del patrimonio boschivo regionale, evitando la costituzione di nuovi enti od organismi.

4. L'ordinamento, la dotazione finanziaria, stabilita a valere sui finanziamenti della presente legge, e l'organico del personale sono definiti con legge regionale.

Art. 3.

*(Programma integrato
di sviluppo forestale produttivo)*

1. Per il raggiungimento delle finalità dello sviluppo della forestazione produttiva nell'ambito del piano organico di cui all'articolo 1 e, in particolare, ai fini della integrazione tra produzione forestale e sua utilizzazione industriale, è autorizzata la costituzione di una società tra organismi pubblici e privati.

Art. 4.

(Esecuzione delle opere)

1. Le opere indicate alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1 e quelle costituite da manufatti in terra e materia vegetale, interessanti la stabilità delle pendici e gli interventi nei corsi d'acqua nelle parti più alte dei bacini, non eseguibili a misura, nonchè le opere civili di limitata entità strettamente complementari alla esecuzione ed alla gestione delle attività di cui alle stesse lettere *c)* e *d)*, saranno eseguite in economia per amministrazione diretta mediante l'impiego degli operai idraulico-forestali compresi negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

2. I lavori, riguardanti le opere non indicate nel comma 1, saranno affidati, mediante licitazione privata, con osservanza delle disposizioni di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni. Le imprese affidatarie dei lavori di cui sopra possono far ricorso agli operai compresi negli elenchi indicati al comma 1 e, in questo caso, ad esaurimento dei lavori, detti operai saranno reintegrati nei medesimi elenchi.

3. Le espropriazioni e le occupazioni dei terreni necessari all'esecuzione delle opere di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi della legislazione vigente. Per le occupazioni necessarie alle opere di cui alla lettera *d)* dello stesso comma e per le eventuali acquisizioni od espropriazioni si applicano le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento di applicazione, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Operai idraulico-forestali)

1. Gli operai idraulico-forestali sono esclusivamente quelli indicati dal decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, che hanno prestato servizio sino all'anno 1983 e sono contenuti per numero e nominativi in elenchi depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Detti operai possono essere utilizzati per i lavori da eseguire nell'ambito dei bacini imbriferi interessanti il Comune di residenza e quelli con esso confinanti.

3. I lavoratori a tempo indeterminato che, nel corso dell'anno, per ragioni connesse con eventi metereologici o per necessità di organizzazione degli interventi o della tipologia dei lavori, non possono essere utilizzati per più di centottanta giornate lavorative, sono posti in cassa integrazione guadagni per un massimo di novanta giorni. In tale periodo, i lavoratori stessi possono essere utilizzati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390. L'utilizzazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, è disposta dai Comuni di residenza per compiti corrispondenti alle qualifiche da essi rivestite, fermo restando, a carico dei Comuni, l'onere della differenza fra il salario dovuto per intero e quello previsto per i lavoratori in cassa integrazione guadagni.

4. Ai lavoratori ed alle lavoratrici idraulico-forestali dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da amministrazioni ed enti regionali, che abbiano maturato quindici annualità di contribuzione utile agli effetti pensionistici e che abbiano compiuto cinquanta anni di età, spetta, a domanda da presentare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con decorrenza dal mese successivo a quello della risoluzione del rapporto, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data di risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno.

5. Ai lavoratori iscritti come lavoratori a tempo determinato negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, che rinuncino, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla iscrizione in detti elenchi, è corrisposta una indennità compensativa pari a due

volte il monte salari, comprensivo di indennità aggiuntive, percepito nella misura più alta in uno dei due ultimi anni di prestazione. Ai medesimi spetta inoltre, a domanda, il trattamento di pensione al compimento del cinquantesimo anno, alle condizioni e con le norme di cui al presente articolo rapportate alla posizione assicurativa dei singoli soggetti.

6. Nel caso di accertato investimento della indennità compensativa in attività economiche individuali agevolate dalla presente legge e dalla legislazione regionale, la domanda di agevolazione assume carattere prioritario rispetto alle concorrenti; nei limiti consentiti dalle norme attuative, saranno inoltre accordate le misure massime di agevolazione.

7. Gli oneri relativi a quanto stabilito nei precedenti commi sono posti a carico dei finanziamenti della presente legge.

Art. 6.

(Completamento di opere)

1. L'ultimazione, con il completamento funzionale, e la definizione amministrativa delle opere eseguite dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e dalla regione Calabria con i fondi della legge 28 marzo 1968, n. 437, sono realizzate nell'ambito del piano triennale di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. A valere sui fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64, è concesso al Parco nazionale della Calabria, istituito con la legge 2 aprile 1968, n. 503, un contributo di lire due miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per opere di salvaguardia, valorizzazione e godimento delle aree costituenti il Parco. Il piano di utilizzazione dovrà essere approvato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente.

3. Per i Comuni che hanno necessità di opere di consolidamento o di trasferimento, oltre a quelli indicati nell'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 400, si fa riferimento agli elenchi compilati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 437.

TITOLO II
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
ECONOMICO

Art. 7.

(Incentivi all'attività produttiva)

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle nuove iniziative produttive ubicate nella Regione. Tali nuove iniziative devono, in particolare, riguardare i settori manifatturieri, estrattivi, forestali, della ricerca scientifica applicata, dell'informatica, delle telecomunicazioni e radiotelecomunicazioni e quello delle biotecnologie nei comparti agro-alimentare, forestale e farmaceutico e dei prodotti derivanti dalla prima trasformazione dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici. Esse riguardano, altresì, gli allevamenti zootecnici ed ittici su scala industriale, la produzione di energia elettrica nei limiti della potenza di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese che realizzano interporti, centri tecnologici di servizi, centri commerciali per stoccaggio, conservazione, preparazione e confezionamento di materie prime, merci semilavorate e prodotti finiti, con esclusione di esercizi di vendita diretta al pubblico.

2. Le stesse disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove iniziative realizzate per attuare il reimpiego di personale di stabilimenti inattivi, nonché l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e la riconversione di stabilimenti industriali dei settori di cui al medesimo comma 1 già esistenti nella Regione.

3. Il contributo in conto capitale concedibile alle iniziative di cui ai commi precedenti ed a quelle di cui all'articolo 83 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui domanda sia stata presentata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elevato al 75 per cento per gli investimenti

sino a 30 miliardi, comprese le scorte nella misura di cui all'articolo 23 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Per la quota eccedente i 30 miliardi di investimento totale il contributo è concesso nella misura del 25 per cento.

4. Il contributo è erogato con l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 69 e 70 del citato testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle altre leggi riguardanti i territori meridionali e segnatamente dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali e comunitarie nel limite massimo del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti.

6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e licenze per nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi e quelle relative all'acquisto di servizi informatici, telematici e di programmi per l'elaborazione elettronica di dati, purchè adeguate e connesse ai cicli produttivi.

7. Le imprese decadono dal diritto ai benefici previsti nei precedenti commi, ove non abbiano ultimato la realizzazione degli impianti entro il termine di tre anni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

8. Restano ferme le disposizioni riguardanti la esclusione o la sospensione delle ammissibilità a contributo disposte dal CIPI ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, del citato testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. In deroga alla vigente normativa è concessa una anticipazione del 50 per cento del contributo in conto capitale, a richiesta dell'imprenditore, il quale dimostri che i lavori sono stati iniziati e fornisca garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa o con altre forme equivalenti ed idonee. Un ulteriore 30 per cento del contributo a fondo perduto può essere concesso, qualora l'imprenditore dimostri di avere effettuato spese

pari al 50 per cento dell'intero investimento previsto. In tal caso la fideiussione prestata è trasferita alla seconda anticipazione.

10. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano i criteri e le procedure previsti dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre leggi riguardanti i territori meridionali e dai relativi decreti di attuazione in quanto applicabili e, segnatamente, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

11. Alle imprese di piccole e medie dimensioni, a quelle artigiane e agricole ed ai consorzi di bonifica operanti nella Regione è concesso, per il periodo di applicazione della presente legge, un contributo del 25 per cento sul costo sostenuto per le spese relative ai consumi di energia. Allo scopo è stanziata la somma di 45 miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per lire 15 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi da parte delle camere di commercio, industria e agricoltura.

12. A favore delle imprese ubicate in Calabria sono concesse le facilitazioni sulle tariffe di trasporto previste all'articolo 17, commi 11 e 12, della legge 1° marzo 1986, n. 64, nella misura massima del 20 per cento su gomma e del 30 per cento per mare e per ferrovia.

Art. 8.

(Agevolazioni per le attività economiche nei vari settori produttivi)

1. È attribuito alla regione Calabria un contributo speciale di lire 350 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con stanziamenti di lire 100 miliardi nel 1988, di lire 150 miliardi nel 1989 e di lire 100 miliardi nel 1990, per effettuare i seguenti interventi:

a) concedere ulteriori contributi, integrativi rispetto a quelli autorizzati da leggi

regionali nei settori dell'agricoltura, con particolare riguardo all'ammodernamento e allo sviluppo delle zone irrigue, dell'agriturismo, dell'acquacoltura ed alla valorizzazione delle risorse termali;

b) realizzare il potenziamento delle attrezzature turistiche e del patrimonio culturale di proprietà degli enti locali e dei privati, purchè sottoposti al vincolo della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione dei predetti interventi, la regione Calabria definisce con propria legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi a soggetti pubblici e privati, tenendo presente che l'importo dei contributi in conto capitale a valere sugli stanziamenti del comma 1 non può superare complessivamente, considerati quelli eventuali di altre leggi nazionali, regionali o comunitarie:

a) il 75 per cento degli investimenti ammissibili per l'agricoltura, l'acquacoltura, l'idrotermalismo;

b) il 90 per cento degli investimenti interessanti il patrimonio culturale.

3. Nella ripartizione dei fondi, almeno il 50 per cento della intera somma deve essere riservato ai settori dell'agricoltura e dell'agriturismo.

4. Per tutta la durata dell'intervento, l'intero territorio della Calabria è inserito nella deliberazione dei territori di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. A tal fine, il CIPE apporta, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie variazioni.

5. Anche ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria, situato al di sopra dei trecento metri di altitudine, è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, mentre il territorio situato al di sotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

6. Ove la Regione, nei termini sopra indicati, non ottemperi a quanto disposto nei precedenti commi, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è autorizzato a provvedervi.

Art. 9.

*(Società per la promozione
e lo sviluppo industriale)*

1. L'ENI, l'IRI, l'EFIM, la FIME e la Società finanziaria regionale per la Calabria costituiranno, nel termine di centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge, anche al di fuori degli ambiti statutarî di attività, una società per azioni con partecipazione minoritaria di altri soggetti pubblici e di privati appartenenti ai settori industriali e del credito, con le seguenti finalità:

a) promozione e sviluppo industriale nei territori della regione Calabria;

b) elaborazione di studi diretti ad individuare, a promuovere e a progettare nuove iniziative; costituzione ed, eventualmente gestione di centri tecnologici e di servizi da inserire nelle aree industriali esistenti o da attrezzare; prestazioni di assistenza tecnica ad imprenditori privati e pubblici;

c) intrapresa di iniziative rivolte, anche mediante la ristrutturazione o la riconversione degli impianti esistenti, alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed al recupero produttivo degli stabilimenti della Liquichimica di Saline, della SIR di Lamezia terme, degli impianti di testurizzazione di Castrovillari, nonché di quelli della Compagnia generale Resine-Sud, dell'OMA e dell'Omisud di Vibo Valentia e dell'OMECA di Reggio Calabria.

2. Il Comitato per l'intervento nella SIR, ferme le attribuzioni della società di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzato ad assumere ogni iniziativa, diretta o in collaborazione con la società di cui allo stesso comma 1, intesa alla migliore utilizzazione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare e industriale del gruppo SIR.

3. La partecipazione dell'ENI, dell'IRI, dell'EFIM, della FIME e della Società finanziaria regionale per la Calabria nella società istituita

ai sensi del comma 1 è paritaria e, nell'insieme, deve costituire la maggioranza assoluta del capitale sociale.

4. È autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'ENI, all'IRI, all'EFIM, alla FIME e alla Società finanziaria regionale per la Calabria di partecipare alla società istituita ai sensi del comma 1. Per tale scopo, il Ministero del tesoro e la regione Calabria sono autorizzati a conferire rispettivamente ai fondi di dotazione dell'ENI, dell'IRI, dell'EFIM, della FIME e della Società finanziaria regionale per la Calabria, per ciascuno degli anni prima indicati, la somma di lire 7 miliardi a ciascuno dei partecipanti. Detta somma è inserita nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi e, quanto a lire 7 miliardi, è destinata alla regione Calabria in conferimento al capitale della Società finanziaria regionale.

5. La società, costituita ai sensi del comma 1 del presente articolo, può assumere partecipazioni al capitale di rischio di società industriali o di sezioni localizzate in Calabria. A tal fine è costituito un fondo di lire 38 miliardi a cui la società di cui al comma 1 può attingere per la costituzione del capitale di rischio per nuove iniziative industriali localizzate in Calabria. Il conferimento delle quote alle società e agli enti che ne facciano richiesta è autorizzato dal CIPE su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la regione Calabria. La quota di capitale costituita dai conferimenti non può superare l'ammontare della quota sottoscritta con fondi propri dalla società. La partecipazione può essere maggioritaria per le società di cui alla lettera c) del comma 1.

6. L'ente di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC) è autorizzato, sulla base di un progetto di ristrutturazione degli impianti a carattere industriale di proprietà o in gestione anche attualmente non funzionanti, elaborato dalla società di cui al presente articolo, a cedere anche in *leasing* agevolato, a consorzi di produttori, a cooperative e a imprenditori pubblici e privati, gli stessi impianti.

7. L'ENI è autorizzato a rilevare la quota della Società Pertusola Sud, con sede in Crotone, detenuta dalla GEPI SpA.

Art. 10.

(Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari)

1. Sui prestiti obbligazionari emessi, per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nella Calabria, dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, concede un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso di inflazione previsto dalla «Relazione previsionale e programmatica» e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma 1, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11.

(Anticipazione dei programmi stradali, ferroviari, di edilizia scolastica)

1. Per le opere di propria competenza nella regione Calabria, l'ANAS e l'Ente ferrovie dello Stato sono autorizzati ad anticipare i programmi esecutivi di realizzazione potendo contrarre mutui, anche all'estero, sino alla concorrenza, per ciascuno, di lire 2000 miliardi, le cui rate di ammortamento sono a carico del Tesoro.

2. Gli interventi dell'Ente ferrovie dello Stato sulla linea ionica e dell'ANAS sulla strada statale 106 debbono essere coordinati al fine di individuare tracciati che non compromettano l'uso razionale del territorio.

3. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a finanziare, con priorità nell'ambito dei programmi generali di intervento nelle ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa, con i fondi per essi stanziati con leggi proprie o finanziarie nel quinquennio 1987-1991, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane, dando la precedenza alle opere interessanti i collegamenti delle città di Catanzaro e Cosenza a traffico urbano e suburbano.

4. Il Ministro dei trasporti è, altresì, autorizzato a finanziare con priorità, nell'ambito del programma di rilancio del settore aeronautico, idonee strutture di collegamento aereo delle pianure di Sibari e di Scalea con l'aeroporto di Lamezia Terme.

5. Per la realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono essere adottate le procedure di cui all'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, senza l'obbligo contemplato nell'articolo 24, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584.

6. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni ed alle Provincie, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mutui con ammortamento a carico dello Stato per la costruzione ed il completamento di edifici scolastici destinati all'istruzione secondaria superiore, compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti, nonché per la costruzione ed il completamento di opere igienico-sanitarie.

7. Per programmi dell'intervento ordinario dello Stato diversi da quelli indicati nei precedenti commi la regione Calabria, nel tempo di validità della presente legge, può chiederne la realizzazione anticipata. In tal caso le somme necessarie possono anche essere reperite attraverso mutui i cui oneri finanziari sono a carico della presente legge. A tal fine, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, è stanziata la somma di lire 10 miliardi.

Art. 12.

(Sistemi portuali)

1. I Ministri dei trasporti e della marina mercantile sono delegati ad istituire, secondo

le norme del Piano nazionale dei trasporti e sulla base delle linee ivi formulate circa i sistemi portuali, idonei organismi per l'esercizio, la gestione e la promozione delle attività dei porti di Sibari, Crotona e Saline Ioniche, lungo la costa ionica, di Gioia Tauro e Vibo Valentia, lungo la costa tirrenica, nonché di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Messina, eventualmente promuovendo, per il potenziamento delle infrastrutture dei porti e per l'esecuzione di lavori di completamento, ampliamento e ammodernamento, società per azioni a prevalente capitale pubblico con la partecipazione della Regione, degli enti locali, delle camere di commercio, del consorzio per lo sviluppo industriale, nonché di soggetti privati.

2. A tal fine, è autorizzata, al solo scopo di promuovere la costituzione dei suddetti organismi, la spesa di 20 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi dal 1988 al 1992, che il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere per ciascuno degli anni suindicati nel bilancio del Ministero della marina mercantile.

Art. 13.

*(Aree di ricerca scientifica
e tecnologica in Calabria)*

1. È costituito un consorzio obbligatorio avente personalità giuridica di diritto pubblico per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella regione Calabria. La scelta del sito dell'insediamento, nonché le norme per eventuali ampliamenti verranno precisati nello statuto del consorzio. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il consorzio è costituito fra le università della Calabria e la regione Calabria. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti pubblici e privati che si impegnino a partecipare, erogando contributi secondo le norme che saranno fissate nello statuto.

3. Il consorzio ha il compito di promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la qualificazione e lo sviluppo, nel territorio della

regione Calabria, di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali e comunitari, connessi con gli interessi economici e sociali del territorio.

4. Per il perseguimento dello scopo istituzionale è attribuito al consorzio un fondo di dotazione di lire 10 miliardi per il 1988, incrementato di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 30 miliardi per il 1990.

5. Il Governo emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 14.

(Edilizia universitaria)

1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziati, per il periodo 1988-1989, lire 30 miliardi per la realizzazione di opere relative all'edilizia didattica e residenziale e per le spese per arredi ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

2. Le somme occorrenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 20 miliardi per il 1988 e lire 15 miliardi per il 1989.

3. Per la realizzazione di nuove strutture a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro, è stanziata la somma complessiva di lire 30 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 20 miliardi per il 1988 e di lire 15 miliardi per il 1989.

4. Le predette somme sono utilizzate dalle citate Università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

Art. 15.

(Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Nell'ambito dei corsi di preparazione per il reclutamento del personale statale, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980, la sede di Reggio Calabria della Scuola superiore della pubblica amministrazione è tenuta all'organizzazione ed allo sviluppo dei corsi diretti a coprire le vacanze di impiegati dei livelli settimo e superiore presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato ubicati nelle regioni meridionali.

2. La sede stessa può, altresì, provvedere, mediante accordi diretti con gli enti interessati, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di preparazione per il reclutamento di personale appartenente a ruoli delle Regioni, Province e Comuni meridionali.

3. La sede di Reggio Calabria può, inoltre, provvedere all'organizzazione e allo svolgimento di corsi speciali per funzionari pubblici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo.

4. Ai fini dell'ampliamento delle strutture ed attrezzature didattiche della suddetta sede di Reggio Calabria, necessarie per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, nonchè allo scopo di incrementare il numero dei partecipanti agli attuali corsi, è concesso alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un contributo straordinario di lire 6 miliardi per il 1988, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

(Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi)

1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131, tra i settori industriali per i quali è preordinata la stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi sono da comprendersi anche i settori delle bevande e degli aromatizzanti, dei profumi e dei cosmetici.

2. Al fine di provvedere alla organizzazione, alla gestione e all'ampliamento delle strutture ed attrezzature, nonchè alle ulteriori spese per il personale della riformata stazione sperimentale, il numero degli sperimentatori, dei periti analisti e dei segretari a carico del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato è elevato rispettivamente a quindici, a cinque e a tre. A tal fine è concesso un contributo straordinario di lire 1 miliardo per il 1988 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da iscriversi nei relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. A valere sul predetto contributo gravano gli oneri derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche.

3. Le spese per il funzionamento della stazione per il personale, di cui al comma 2, sono iscritte annualmente nei relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17.

(Finanziamenti agevolati per il settore abitativo)

1. Un consorzio tra istituti di credito operanti in Calabria, promosso dal Ministero del tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere un prestito estero fino al controvalore massimo di lire 380 miliardi in quote annuali rispettivamente di lire 40 miliardi nel 1988, lire 60 miliardi nel 1989 e lire 40 miliardi in ciascuno degli anni dal 1990 al 1996.

2. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per le variazioni, eccedenti il 10 per cento, intervenute sul tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della variazione in lire della valuta mutata.

3. Il prestito di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità sono autorizzati su domanda del consorzio con decreto del Ministro del tesoro.

4. L'acquisizione della valuta mutata dall'estero avverrà tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvederà alla conversione in lire, su richiesta del consorzio, da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

5. Dalla data di conversione della valuta mutata, che l'Ufficio italiano dei cambi e il consorzio faranno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorrerà la garanzia statale contro i rischi di cambio.

6. In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambi, di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi; i relativi rapporti sono disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

7. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

8. Il consorzio di cui al comma 1 utilizza i fondi di cui allo stesso comma per finanziare in Calabria, tramite gli sportelli bancari operanti nella Regione, attività edilizie dirette al consolidamento e all'adeguamento antisismico di abitazioni esistenti non soggette al condono di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

9. I finanziamenti sono concessi a mezzo di mutui rimborsabili in dieci anni, in ragione del 50 per cento dell'ammontare di ogni intervento che complessivamente non potrà superare la spesa di 100 milioni di lire. I mutui medesimi saranno agevolati con un contributo del 50 per cento sull'ammontare degli interessi, il cui costo graverà sui finanziamenti della presente legge.

10. Le banche interessate si assumeranno il rischio del buon fine delle singole operazioni e pretenderanno solo il rimborso dei costi rinunciando a qualsiasi tipo di profitto. L'entità dei costi deve avere lo stesso valore per tutti gli istituti interessati e sarà controllata dal Ministero del tesoro.

Art. 18.

(Contributi sugli interessi a favore di istituti di credito e capitalizzazione della Società finanziaria regionale)

1. Il fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 24 miliardi da destinare alla concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito a medio termine ammes-

si ad operare con il Mediocredito centrale, sui finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto di macchine utensili o di produzione che siano costruite o utilizzate da imprese localizzate nella regione Calabria.

2. L'intervento del Mediocredito centrale sarà tale da consentire agli istituti ed aziende di credito predetti di praticare sui finanziamenti di cui al comma 1 un tasso di interesse agevolato di due punti percentuali inferiore a quello del Mediocredito centrale medesimo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 25 della legge 26 luglio 1952, n. 949, sulle stesse operazioni nei restanti territori del Mezzogiorno.

3. A tale fine sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro lire 4 miliardi nel 1988, 8 miliardi nel 1989, 12 miliardi nel 1990.

4. Per i compiti istituzionali a valere sui finanziamenti della presente legge è concessa alla Società finanziaria regionale per la Calabria un contributo di lire 158 miliardi, dei quali lire 63 miliardi nel 1988, lire 45 miliardi nel 1989 e lire 50 miliardi nel 1990.

Art. 19.

(Modifica della legge 22 dicembre 1984, n. 887)

1. Il settimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente:

«Agli enti locali della Calabria, nei cui confronti la Regione ha provveduto all'estinzione ed al trasferimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza in forza della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 6, è concesso, per il periodo successivo al provvedimento regionale, il contributo previsto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, con le stesse modalità ivi stabilite.

Tale contributo, da utilizzare unicamente per le spese gestionali e del personale, va depurato degli attivi eventualmente nascenti dalle precedenti gestioni».

TITOLO III

NORME PROCEDURALI,
GENERALI E FINANZIARIE

Art. 20.

(Snellimento delle procedure)

1. Per tutte le opere e gli interventi previsti nella presente legge valgono le seguenti norme:

a) le domande di concessione in materia urbanistica per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio;

b) in tal caso il richiedente può dare corso ai lavori, dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al Comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali;

c) le autorizzazioni, i nulla-osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme statali, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione od autorizzazione, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti;

d) gli interventi di cui alla presente legge sono effettuati su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

2. Per tutte le opere e gli interventi pubblici previsti dalla presente legge, atti autorizzativi comunque denominati previsti da leggi o regolamenti sono dati, se richiesti, dai soggetti titolari dei relativi progetti in una conferenza di servizio, alla quale gli atti medesimi possono pervenire anche per corrispondenza. La conferenza di servizio è indetta, entro trenta giorni dalla richiesta, dal prefetto della provin-

cia in cui il progetto deve realizzarsi. Alle amministrazioni, enti od uffici che debbano rilasciare i pareri o gli atti di cui al presente comma dovrà essere inviata copia della relazione e degli allegati di progetto necessari per l'esame almeno trenta giorni prima della data della conferenza di servizio. La mancata partecipazione alla conferenza di servizio o il mancato inoltro per corrispondenza del parere od atto autorizzativo richiesto equivalgono a positivo assenso.

3. Per gli interventi dello Stato si applica la disposizione di cui all'articolo 57 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 21.

(Rinvio e coordinamento con le norme della legge 1° marzo 1986, n. 64, sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e nel caso siano previste norme più favorevoli per gli interventi finanziari con le disponibilità di cui alla presente legge, si applicano le norme procedurali e sostanziali di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 22.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge nel triennio 1988-1989-1990, valutati in lire 700 miliardi per il 1988, 900 miliardi per il 1989 e 100 miliardi per il 1990, con esclusione di quelli espressamente posti a carico delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988 utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.